



COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	67857
30 DIC. 2009	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

I Settore Segreteria - Affari Generali - Personale Servizio Personale

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

L'anno 2009, il giorno 30 del mese di dicembre, nella residenza municipale

Tra

Il Comune di Modugno, con sede in Modugno, piazza del Popolo n.16, in persona del Dirigente I Settore: Segreteria - AA.GG. - Personale - Servizi Demografici, dott. Serafino Bruno, nato a Modugno il 28.08.1945, cod.fisc.BRNSFN45M28F262Z, domiciliato per la carica presso L'Ente medesimo (in seguito identificato quale datore di lavoro)

e

-la sig.ra Vitucci Francesca Isabella, nata a Bari-Carbonara il 28/05/1972, residente in Modugno alla via Cornole di Ruccia n.23/A, codice fiscale n.VTC FNC 72E68 A662K (in seguito identificato quale dipendente).

1. Vista la delibera di G.C.n.144 del 21.12.2009;
2. vista la determina dirigenziale n..397/RD/I Settore del 24.12.2009.
3. Considerato che ai sensi dell'art.14 del CCNL 16.07.1995 deve procedersi alla stipula del contratto individuale di lavoro:

si conviene e stipula quanto segue

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 - Durata del rapporto di lavoro

Il presente rapporto di lavoro, di carattere subordinato a tempo indeterminato decorre dal 31 dicembre e prosegue sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge.

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale 83% (30 ore settimanali).

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

La dipendente è inquadrata, con effetto dal 31 dicembre 2009 fino a cessazione del rapporto, nella categoria "C" (ex 6^a q.f.), posizione economica "C1", con il profilo professionale di "Assistente all'infanzia".



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

I Settore Segreteria - Affari Generali - Personale Servizio Personale

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate in materia dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza del dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del CCNL vigente prevede:

- raccolta di iscrizioni dei bambini da 0 a 3 anni di età;
- accogliimento e sistemazione dei bambini nel nido;
- assistenza dei bambini durante le ore di affidamento al nido;
- assistenza ed organizzazione del trattenimento e della movimentazione dei bambini per le varie attività di gioco ed educative;
- vigilanza sull'attività di preparazione pasti affinché la stessa avvenga secondo specifiche indicazioni impartite dai genitori dei bambini e secondo le tabelle dietetiche;
- vigilanza direttamente alla refezione dei bambini tenendo conto delle esigenze e delle fasce di età;
- sorveglianza affinché gli ambienti, i giochi e gli attrezzi siano perfettamente puliti e igienicamente idonei all'uso;
- vigilanza sullo sviluppo fisico e psichico dei bambini;
- controllo dell'andamento igienico sanitario dell'asilo nido;
- collaborazione con il pediatra e con gli esperti dei settori educativi, sociali, sanitari;
- partecipazione a corsi di aggiornamento;
- curare iniziative particolari dell'Asilo nido;
- avere rapporti con gli organismi e i genitori.

Art.5 -Periodo di prova

Il presente contratto prevede un periodo di prova di mesi 6, superato il quale il rapporto si intenderà, automaticamente, confermato a tempo indeterminato e, in tal caso, sarà computato a tutti gli effetti all'anzianità di servizio.

Art.6 -Trattamento economico

La retribuzione, rapportata al periodo di effettivo servizio, è quella prevista dal vigente CCNL-comparto Regioni-Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio tabellare mensile
- Rateo di tredicesima
- Si aggiungono, altresì le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni effettivamente rese, nonché, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

-Art.7.-Luogo e sede di lavoro

La dipendente, sig.ra Vitucci Francesca Isabella è destinata per lo svolgimento della sua attività lavorativa presso il Comune di Modugno - VI Settore: Servizi Socio assistenziali – Asilo Nido.

Per ragioni organizzative e di servizio la sede di servizio e di adibizione potranno essere variate in qualsiasi momento dall'Amministrazione.

Art.8 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di n.30 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente di settore.



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

I Settore Segreteria - Affari Generali - Personale Servizio Personale

Art.9 -Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs.165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.53 del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.10-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce alla dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del D.lgs.196/2003.

Art.11-Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

Art.12-Registrazione

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Modugno, 30.12.2009

Letto e sottoscritto

Il Dirigente I Settore
Dott.Serafino Bruno

LA DIPENDENTE

Vitucci Francesca Isabella

La sottoscritta Vitucci Francesca Isabella dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole:

Artt.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

LA DIPENDENTE

Vitucci Francesca Isabella